

TRIBUNALE ROMA

16 GIUGNO 2000

ESTENSORE: IENZI

PARTI: CONGREGAZIONE

TESTIMONI DI GEOVA
(avv. Barile, Visentini, Grassi)GARANTE DATI PERSONALI
(Avv. Stato)

**Garante dati personali •
Provvedimenti diversi da
quelli proposti ex art. 13 L.
675/96 • Impugnazione •
Forma • Citazione •
Proposizione mediante
ricorso • Conversione**

L'impugnazione di provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, diversi da quelli pronunciati su ricorso ex artt. 13 e 29, sesto comma,

L. 675/96, si propone con citazione. Qualora sia stato erroneamente proposto ricorso ma il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato senza riduzione della libertà di difesa del convenuto, il Tribunale può procedere alla conversione dell'atto processuale con trasformazione del rito camerale previsto dall'art. 29, settimo comma, L. 675/96 in rito ordinario.

Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2000 la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (d'ora in avanti la Congregazione), premesso che:

— la Congregazione è una confessione religiosa che, come ente di culto, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1986 n. 783, ma non ha ancora stipulato con lo Stato italiano accordi o intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;

— in base all'art. 22 l. 675/96 le confessioni religiose possono procedere al trattamento dei dati personali dei loro aderenti solo con il preventivo consenso dell'interessato e con l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (d'ora in avanti il Garante);

— con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 è stato introdotto un nuovo comma all'art. 22 della L. 675/96, il comma 1-bis, secondo cui le confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati da accordi od intese ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Costituzione possono trattare i dati sensibili senza osservare gli obblighi indicati dall'art. 22, 1 co.;

— con l'autorizzazione generale n. 3 del 29 settembre 1999, che scadrà il 30 settembre 2000 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1999), il Garante ha rinnovato l'autorizzazione relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, tra cui le confessioni religiose, « salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 1-bis »;

— con istanza presentata in data 27 novembre 1999 la Congregazione ha chiesto al Garante, eventualmente anche mediante autorizzazione in deroga da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 dell'autorizzazione generale n. 3/1999, di consentire « alla confessione di procedere al trattamento dei

* La decisione contribuisce al formarsi di una (crescente) giurisprudenza sugli aspetti processuali della L. 675/96 affidati alla giurisdizione ordinaria. Per un commento generale v. G. ARIETA, sub art. 29,

in GIANNANTONIO - LOSANO - ZENO ZENCovich, *La tutela dei dati personali*, II ed., Cedam 1999, p. 378 ss. Per altri aspetti, v. Trib. Milano 14 ottobre 1999, in questa *Rivista*, 2000, 30.

dati sensibili dei propri aderenti, senza provvedere a richiedere il consenso scritto dal soggetto autorizzato, analogamente a quanto prescritto per le confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati sulla base di accordi o intese;

— con decisione adottata in data 11 gennaio 2000 il Garante ha respinto l'istanza presentata dalla Congregazione sostenendo che « la Congregazione, anziché richiedere che il Garante impartisca prescrizioni diverse da quelle dell'autorizzazione generale (esercitando il potere discrezionale demandato all'autorità dall'art. 22, comma 2, della legge), ha sollecitato il rilascio di un provvedimento avente un contenuto non previsto dalla legge n. 675 ed anzi contrastante con il disposto del comma 1-bis del medesimo art. 22, il quale permette alle sole confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, di prevedere in luogo della duplice garanzia del consenso e dell'autorizzazione generale (art. 22 c. 1) altre « idonee garanzie » individuate dalle singole confessioni nell'ambito dei rispettivi ordinamenti »; che la « Congregazione medesima non ha ancora concluso un'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione e che alla stessa non può pertanto applicarsi l'art. 22, comma 1-bis della legge n. 675/1996 »;

ha chiesto, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 22, comma 1-bis, della legge n. 675/96, per contrasto con gli artt. 3, 7, 8 e 19 della Costituzione, di sospendere l'efficacia e comunque di annullare il provvedimento del Garante indicato.

Si è costituito il Garante eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, dovendo la controversia essere introdotta con atto di citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto.

Sentite le parti, il giudice ha riservato la decisione, concedendo un termine per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Preliminarmente ritiene questo giudice fondata l'eccezione procedurale avanzata dal Garante.

Dalla letteratura dell'art. 29 L. 675/96 emerge che il rito camerale è riservato ai giudizi di impugnazione delle decisioni adottate dal Garante sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 13 della legge. Al contrario nulla viene detto, quanto al rito applicabile, in relazione a tutte le controversie inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1 della medesima legge. L'ultimo comma dell'art. 29 infatti si limita a prevedere per questo tipo di controversie la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In mancanza pertanto di un'espressa previsione, si ritiene che l'atto introduttivo del giudizio debba essere quello della citazione ordinaria.

Tuttavia l'erronea introduzione del giudizio con ricorso non comporta l'inammissibilità dello stesso. Invero per il principio della conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 c.p.c., l'eventuale adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina la nullità del giudizio quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto senza riduzione della libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario (Cass., n. 1283/99; Cass., n. 6346/94).

Va pertanto disposta la trasformazione del rito camerale in rito ordinario, con conseguente competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Passando al merito, osserva questo giudice che oggetto dell'istanza avanzata dalla Congregazione è unicamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis, della legge n. 675/96, in quanto la norma creerebbe una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento fra le confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato italiano intese od accordi ex artt. 7 e 8 Cost. e le altre confessioni religiose ed attenterebbe alla libertà di religione e di culto.

Ritiene questo giudice che la questione di legittimità invocata non sia rilevante in questo giudizio e non possa pertanto essere sollevata.

Il giudice di fronte al quale è sollevata una questione di legittimità costituzionale deve accertare, per poterla sollevare, oltre alla non manifesta infondatezza, anche la rilevanza della stessa e cioè che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.

Nel caso di specie si osserva che nessuna controversia è stata portata all'esame del Garante prima e del giudice ordinario poi. Invero, a parte la considerazione che l'autorizzazione richiesta dalla legge 675/96 è stata concessa in via generale dal Garante, nessun dato sensibile è stato trattato senza il consenso dell'interessato o autorizzazione del Garante e pertanto nessun ricorso poteva essere inoltrato.

In altre parole la norma che si assume incostituzionale non è stata violata in un caso specifico e pertanto la questione di legittimità è stata posta in via preventiva, con conseguente inammissibilità della stessa.

La domanda proposta deve pertanto essere rigettata.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. — Previa trasformazione del rito da camerale in ordinario, rigetta la domanda avanzata dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive L. 3.800.000 di cui L. 400.000 per spese e L. 2.500.000 per onorari oltre IVA e CAP come per legge.